

Ordinanza 5
concernente la legge sul lavoro
(Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5)

Progetto

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 40 della legge sul lavoro del 13 marzo 1964¹,

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo
(Art. 29 cpv. 1 e 2 LL)

Lo scopo della presente ordinanza è di proteggere la salute, la sicurezza e lo sviluppo psico-fisico dei giovani lavoratori.

Art. 2 Oggetto e rapporto con la legge sul lavoro

¹ La presente ordinanza disciplina l'occupazione dei giovani.

² Salvo disposizioni specifiche della presente ordinanza, si applicano le disposizioni della legge sul lavoro e delle relative ordinanze.

Art. 3 Applicazione della legge sul lavoro a determinate categorie di aziende
(Art. 2 cpv. 3 e 4 cpv. 3 LL)

¹ Nelle aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante la legge sul lavoro è applicabile ai giovani che seguono una formazione professionale di base secondo la legge federale del 13 dicembre 2002² sulla formazione professionale (LFPr) (in seguito: formazione professionale di base).

² Nelle aziende familiari la legge sul lavoro è applicabile ai giovani familiari se questi sono occupati accanto ad altri lavoratori.

Sezione 2: Attività particolari

Art. 4 Lavori pericolosi
(Art. 29 cpv. 3 LL)

¹ I giovani non possono essere occupati per lavori pericolosi.

² Per lavori pericolosi si intendono tutti i lavori che per loro natura o per le condizioni nelle quali sono esercitati rischiano di pregiudicare la salute, l'educazione, la formazione e la sicurezza dei giovani come anche il loro sviluppo psico-fisico.

³ Il Dipartimento federale dell'economia (DFE) stabilisce quali lavori, in base all'esperienza e allo stato della tecnica, sono da considerare pericolosi. In quest'ambito tiene conto del fatto che i giovani, a causa della scarsa esperienza o formazione, non hanno una consapevolezza dei pericoli e una capacità di proteggersene pari a quelle degli adulti.

⁴ L'Ufficio federale della formazione e della tecnologia (UFFT) può prevedere deroghe per i giovani dai 16 anni in poi nelle ordinanze sulla formazione se ciò è necessario al raggiungimento degli obiettivi della formazione professionale di base. Esso stabilisce le misure necessarie in materia di sicurezza del lavoro e di protezione della salute.

⁵ La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) può inoltre accordare autorizzazioni eccezionali (permessi individuali) se ciò è necessario al raggiungimento degli obiettivi della formazione professionale di base.

Art. 5 Servizio dei clienti in aziende di divertimenti, alberghi, ristoranti e caffè
(Art. 29 cpv. 3 LL)

¹ I giovani non possono essere occupati per il servizio dei clienti nelle aziende di divertimenti quali locali notturni, dancing, discoteche e bar.

² I giovani di età inferiore a 16 anni non possono essere occupati per il servizio dei clienti in alberghi, ristoranti e caffè. L'occupazione può tuttavia essere autorizzata nell'ambito di una formazione professionale riconosciuta.

Art. 6 Lavoro nelle sale da cinema, nei circhi e nelle aziende di spettacolo
(Art. 29 cpv. 3 LL)

I giovani di età inferiore a 16 anni non possono essere occupati nelle sale da cinema, nei circhi e nelle aziende di spettacolo.

RS

¹ RS 822.11

² RS 412.10

Art. 7 Manifestazioni culturali, artistiche, sportive e pubblicitarie

(Art. 30 cpv 2 lett. b LL)

I giovani possono essere occupati per attività culturali, artistiche e sportive nonché a scopo pubblicitario in occasione di registrazioni radiofoniche o televisive, di riprese filmate o fotografiche, e in occasione di manifestazioni culturali quali spettacoli teatrali, circensi o musicali, incluse le prove, nonché nell'ambito di eventi sportivi, purché l'attività non abbia ripercussioni negative per la salute, la sicurezza e lo sviluppo psico-fisico dei giovani e non ne pregiudichi la frequenza e le prestazioni scolastiche.

Art. 8 Lavori leggeri

(Art. 30 cpv 2 lett. a LL)

¹ Se non è applicabile una disposizione speciale secondo gli articoli 4–7, i giovani dai 13 in poi possono essere occupati per lavori leggeri, segnatamente nell'ambito di un periodo di pratica di orientamento professionale secondo un programma stabilito dall'azienda o dal servizio di orientamento professionale.

² Per lavori leggeri si intendono tutti i lavori che per loro natura o per le condizioni nelle quali sono esercitati non rischiano di pregiudicare la salute, la sicurezza e lo sviluppo psico-fisico dei giovani e neppure la frequenza e le prestazioni scolastiche di questi ultimi.

Sezione 3: Occupazione di giovani di età inferiore a 15 anni prosciolti dall'obbligo scolastico

(Art. 30 cpv. 3 LL)

Art. 9

¹ Nei Cantoni nei quali l'obbligo scolastico termina prima dell'età di 15 anni, l'autorità cantonale può autorizzare individualmente l'occupazione regolare di giovani che hanno compiuto i 14 anni e che sono stati prosciolti dall'obbligo scolastico.

² L'autorità cantonale può accordare un'autorizzazione soltanto se un certificato medico attesta che lo stato di salute del giovane gli consente di esercitare un'occupazione regolare prima del compimento dei 15 anni e che la prevista attività non rischia di pregiudicarne la salute, la sicurezza e lo sviluppo psico-fisico.

Sezione 4: Durata del lavoro e del riposo

Art. 10 Durata massima della giornata lavorativa dei giovani di età inferiore a 13 anni

(Art. 30 cpv 2 lett. b LL)

La durata massima del lavoro per i giovani di età inferiore a 13 anni è di 3 ore al giorno e 9 ore alla settimana.

Art. 11 Durata massima della settimana e della giornata lavorativa nonché pause per i giovani dai 13 anni in poi soggetti all'obbligo scolastico

(Art. 30 cpv 2 lett. a LL)

La durata massima del lavoro per i giovani dai 13 anni in poi soggetti all'obbligo scolastico è la seguente:

- a. durante il periodo scolastico: 3 ore al giorno e 9 ore alla settimana;
- b. per al massimo la metà delle vacanze scolastiche: 7 ore al giorno e 35 ore alla settimana, tra le 6.00 e le 18.00, con una pausa di almeno mezz'ora dopo 5 ore di lavoro;
- c. durante un periodo di pratica di orientamento professionale, la cui durata massima è di 2 settimane: 8 ore al giorno, in uno spazio di 10 ore al massimo, e 40 ore alla settimana, tra le 6.00 e le 18.00, con una pausa di almeno mezz'ora dopo 5 ore di lavoro.

Art. 12 Autorizzazione eccezionale del lavoro notturno

(Art. 17 cpv. 5 e 31 cpv. 4 LL)

¹ L'occupazione di giovani dai 16 anni in poi tra le 22.00 e le 6.00 per al massimo 9 ore in uno spazio di 10 ore può essere autorizzata se:

- a. l'occupazione notturna è necessaria per raggiungere gli obiettivi di una formazione professionale di base;
- b. l'occupazione notturna nella professione in questione è usuale;
- c. il lavoro è svolto sotto la sorveglianza di una persona adulta e qualificata; e
- d. l'occupazione notturna non pregiudica la frequenza della scuola professionale.

² La visita e la consulenza medica sono obbligatorie per i giovani occupati regolarmente o periodicamente durante la notte.

³ Il lavoro notturno regolare o periodico è soggetto all'autorizzazione della SECO, il lavoro notturno temporaneo fino a 10 notti per anno civile a quella dell'autorità cantonale.

Art. 13 Autorizzazione eccezionale del lavoro domenicale

(Art. 19 cpv. 4 e 31 cpv. 4 LL)

¹ L'occupazione domenicale di giovani dai 16 anni in poi può essere autorizzata se:

- a. l'occupazione domenicale è necessaria per raggiungere gli obiettivi di una formazione professionale di base;
- b. l'occupazione domenicale nella professione in questione è usuale;
- c. il lavoro è svolto sotto la sorveglianza di una persona adulta e qualificata; e
- d. l'occupazione domenicale non pregiudica la frequenza della scuola professionale.

² Il lavoro domenicale regolare o periodico è soggetto all'autorizzazione della SECO, il lavoro domenicale temporaneo a quella dell'autorità cantonale.

Art. 14 Esenzione dall'obbligo di autorizzazione per il lavoro notturno o domenicale nell'ambito della formazione professionale di base
(Art. 31 cpv. 4 LL)

Il DFE stabilisce in base alle condizioni previste dagli articoli 12 capoverso 1 e 13 capoverso 1, dopo aver consultato le parti sociali:

- a. per quali formazioni professionali di base non è necessario richiedere un'autorizzazione per il lavoro notturno e domenicale conformemente agli articoli 12 capoverso 1 e 13 capoverso 1;
- b. l'entità del lavoro notturno e domenicale.

Art. 15 Deroga al divieto del lavoro serale e domenicale
(Art. 30 cpv. 2 lett b e 31 cpv. 4 LL)

I giovani di età inferiore a 15 anni possono essere occupati eccezionalmente fino alle 23.00 e la domenica in caso di eventi culturali che si tengono solo di sera o la domenica.

Art. 16 Riposo giornaliero (Art. 31 cpv. 2 LL)

I giovani devono disporre di un periodo di riposo giornaliero di almeno 12 ore consecutive.

Art. 17 Lavoro straordinario
(Art. 31 cpv. 3 LL)

¹ I giovani dai 16 anni in poi possono effettuare lavoro straordinario unicamente nei giorni feriali (dal lunedì al sabato) nello spazio giornaliero e serale fino alle 22.00.

² I giovani non possono effettuare lavoro straordinario durante la formazione professionale di base.

Sezione 5: Obbligo del datore di lavoro di informare e istruire i giovani lavoratori

(Art. 29 cpv. 2 LL)

Art. 18

¹ Il datore di lavoro deve provvedere affinché tutti i giovani occupati nella sua azienda siano sufficientemente e adeguatamente informati e istruiti da una persona adulta qualificata, in particolare in merito alla sicurezza e alla protezione della salute sul lavoro. Deve consegnare e spiegare ai giovani che entrano nell'azienda le relative prescrizioni e raccomandazioni.

² Il datore di lavoro informa i genitori dei giovani, o le persone che si occupano della loro educazione, sulle condizioni di lavoro, sui possibili pericoli e sulle misure adottate per proteggere la sicurezza e la salute del giovane.

Sezione 6: Compiti e organizzazione delle autorità

Art. 19 Commissione federale del lavoro
(Art. 29 cpv. 3 e 43 cpv. 2 LL)

La Commissione federale del lavoro riesamina ogni 5 anni l'ordinanza del Dipartimento di cui all'articolo 4 capoverso 3 e formula raccomandazioni in proposito.

Art. 20 Collaborazione tra la SECO e l'UFFT

¹ La SECO e l'UFFT collaborano per tutte le questioni relative alla protezione della salute e della sicurezza dei giovani in formazione.

² L'UFFT consulta la SECO per l'elaborazione di ordinanze sulla formazione e di piani di formazione.

³ La SECO consulta l'UFFT per l'elaborazione delle ordinanze del Dipartimento di cui agli articoli 4 capoverso 3 e 14.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 21 Abrogazione del diritto vigente

L'ordinanza 1 del 10 maggio 2000³ concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:

Art. 3

Abrogato

Capitolo 4 (art. 47–59)

Abrogato

Art. 22 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il

³ RS 822.111